

Sezione da compilare nel caso di unità abitative non stabilmente occupate/detenute da soggetti che non vi hanno stabilito la residenza o dimora abituale:

- L'alloggio ammobiliato è locato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio.
(si applicano le tariffe previste per un numero di **occupanti pari a 4**)

Richieste di riduzione e agevolazione:

- L'abitazione è tenuta a disposizione, ma non è stabilmente occupata (è occupata per meno di 30 gg. all'anno): l'agevolazione è condizionata alla presentazione di documentazione attestante il non utilizzo dell'immobile (utenze zero).
(si applicano le tariffe previste per un numero di **occupanti pari a 1**, con una **riduzione del 30%**)
- L'abitazione risulta temporaneamente occupata per periodi inferiori a 183 gg. (uso stagionale).
(si applicano le tariffe previste per un numero di **occupanti pari a 2**, se non diversamente indicato dal denunciante, con una **riduzione del 30%**)
- Abitazione di anziano che ha stabilito la sua residenza/domicilio in casa di riposo.
(si applicano le tariffe previste per un numero di **occupanti pari a 1**, con una **riduzione del 30%**)
- Abitazione occupata da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero: la riduzione si applica se debitamente dichiarata e documentata.
(si applicano le tariffe previste per un numero di **occupanti pari a 2**, se non diversamente indicato dal denunciante, con una **riduzione del 30%**)

Per ulteriori richieste di riduzione/agevolazione (es. agevolazioni reddituali) consultare la tabella sul retro.

Nei locali viene svolta anche l'attività di la cui superficie ha formato oggetto di separata denuncia.

Eventuali note aggiuntive:.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dal vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale per incompleta o infedele denuncia, attesta, sotto la sua responsabilità, che quanto sopra dichiarato risponde a verità.

Si allega planimetria catastale od altra analoga, del/degli immobile/i denunciati .

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

EVENTUALI COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

PRESSO IL COMUNE DI CORMÒNS – UFFICIO TRIBUTI (Palazzo Locatelli P.zza XXIV Maggio, 22):

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Tel. 0481/637124 - Fax 0481/637127 - e-mail: tributi@com-cormons.regione.fvg.it

La modulistica può anche essere scaricata dal sito del Comune di Villesse www.comune.villesse.go.it – ufficio tributi (link collegato al sito del Comune di Cormòns).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE AD USO ABITAZIONE

1. QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE (Art. 31.C e 28.C del Regolamento per la disciplina della I.U.C.)

La presente dichiarazione, relativa all'applicazione della tassa sui rifiuti, deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione**. L'obbligazione tributaria avrà effetto a decorrere dal giorno indicato nella presente denuncia. Le **RIDUZIONI** sono concesse con decorrenza dall'anno di presentazione della relativa domanda, a condizione che essa pervenga al Comune **entro il giorno 31 gennaio** dell'anno stesso. Diversamente esse avranno decorrenza a partire dall'anno successivo.

2. DOVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione va presentata con le seguenti modalità:

- consegna allo sportello dell'ufficio protocollo presso il Comune di Villesse
- consegna allo sportello dell'ufficio comune tributi presso il Comune di Cormons
- spedizione tramite raccomandata A.R. al Comune di Villesse
- invio con posta certificata al seguente indirizzo comune.villesse@certgov.fvg.it

3. CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto detentore dell'abitazione; il titolo della detenzione è dato dalla proprietà, dall'usufrutto, dalla locazione e comunque dalla detenzione di fatto.

4. CRITERI DI MISURAZIONE DELLE ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI

- ABITAZIONE:** nella determinazione della superficie tassabile devono essere compresi tutti i vani sia principali che accessori comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo e chiusi su tre lati verso l'esterno, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni (superficie calpestabile)
- AUTORIMESSA, BOX O POSTO MACCHINA COPERTO:** va considerata l'intera superficie utile dei locali e dell'unità immobiliare.

5. CONDIZIONI DI NON ASSOGGETTABILITA' (Art. 8.C del Regolamento per la disciplina della I.U.C.)

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

6. RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI (Art. 23.C, 26.C, 27.C, 28.C del Regolamento per la disciplina della I.U.C.)

TIPOLOGIA RIDUZIONE	RIDUZIONE
Abitazioni ad uso stagionale non superiore a 183 giorni nell'anno solare	30%
Abitazione a disposizione (utilizzata per meno di 30 giorni l'anno e con utenze pari pressoché a zero)	30%
Anziano residente/domiciliato in casa di riposo	30%
Abitazioni occupate da soggetti residenti per più di sei mesi all'anno all'estero	30%
*Immobili situati in aree non direttamente servite dalla raccolta porta a porta (distanti più di 500 metri dal luogo di raccolta)	80% sulla quota variabile del tributo
*Periodi di mancato svolgimento del servizio	tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE	RIDUZIONE
*Abitazioni occupate da nuclei familiari con ISEE inferiore a € 7.500,00	30%
*Persone con più di 65 anni che vivono sole e con ISEE inferiore a € 7.500,00=	50%

***Per ottenere tali riduzioni/agevolazioni è necessario compilare l'apposita modulistica**

7. RISCOSSIONE E VERSAMENTI (Art. 33.C, Regolamento per la disciplina della I.U.C.)

Il comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

Il Comune provvede, con emissione successiva al mese di giugno dell'anno di competenza, all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, suddividendo l'ammontare complessivo in 4 rate, con scadenza bimestrale.

Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.